

ALLEGATO «A»

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«CAMPANARI DEL GORIZIANO - PRITRKOVALCI GORIŠKE -
SCAMPANOTADÔRS DAL GURIZAN»

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, LOGO E SEDE

L'Associazione è costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, con denominazione «Campanari del Goriziano - Pritrkovalci Goriške - Scampanotadôrs dal Gurizan» ed è retta dal presente Statuto. Il logo dell'Associazione si compone del disegno prospettico dei due campanili della chiesa di Sant'Ignazio in Gorizia con sovrapposto in basso un concerto di tre campane; a fianco a destra è riportato il nome dell'Associazione.

La sede dell'Associazione è fissata in Gorizia in via del Seminario, 7.

ART. 2

DURATA

L'Associazione svolge la sua attività dalla data dell'atto costitutivo ed ha durata illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, che è rigorosamente apolitica ed apartitica, non ha scopi di lucro, è trilingue (italiano, sloveno e friulano) e si ispira ai principi del Cristianesimo nella confessione Cattolica, si propone di:

- favorire occasioni di incontro e di conoscenza tra tutti i campanari ed i simpatizzanti;
- incentivare lo studio e la valorizzazione dei campanili e delle campane presenti nel Goriziano;
- sviluppare e far conoscere la tradizione dello scampanio manuale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione propone - a titolo di esempio - di:

- organizzare un incontro annuale itinerante nelle località del Goriziano e altre iniziative simili che abbiano come fine lo stare insieme ed il condividere un interesse in comune;
- promuovere e sostenere attività di catalogazione e ricerca storica, artistica, liturgico-religiosa e musicale sui campanili e sulle campane del Goriziano, con la predisposizione di iniziative editoriali e multimediali;
- realizzare dei corsi per avvicinare nuove persone all'arte campanaria, offrire la disponibilità di esperti per incontri di sensibilizzazione o di suonatori per lo scampanio in occasione di particolari ricorrenze diocesane o parrocchiali.

ART. 4

SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Non necessariamente i soci devono essere suonatori di campane attivi.

I soci si dividono in:

- soci ordinari: si considerano tali tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

- soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

ART. 5

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda orale o scritta da parte degli interessati al Consiglio direttivo, dichiarando di accettare il presente Statuto.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per esclusione o decadenza.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario -Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione; è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

1) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo di sua spettanza, eccetto i primi consiglieri che vengono nominati all'atto costitutivo;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

2) VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

3) VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che può essere deliberato solo dall'Assemblea cui partecipino tre quarti dei soci e sia deciso col parere favorevole della maggioranza dei presenti.

4) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- organizzare tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio direttivo ed è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 13

SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario -Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare, qualora richiesto dal Consiglio direttivo, i movimenti di cassa e le modalità ed i termini di impiego delle somme spese nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da non più di due componenti, eletti dal Consiglio direttivo. Il revisore dei conti, se è un membro esterno al Consiglio direttivo, ha diritto di partecipare alle sedute dello stesso, ma senza diritto di voto. Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa.

ART. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea e consta di due aderenti, dura in carica tre anni. Ha il compito di decidere «pro bono et aequo» in merito a qualsiasi controversia insorta tra i soci e gli organi dell'Associazione.

ART. 16

ASSISTENTE

L'Assistente spirituale è un sacerdote socio dell'Associazione, nominato dall'Ordinario del luogo (Arcivescovo) sulla base di una terna di candidati proposta

dal Consiglio direttivo. Compito dell'Assistente è coadiuvare l'Associazione curando in particolare la formazione spirituale degli associati.

ART. 17

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione, previa autorizzazione del Presidente.

ART. 18

LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci, con specifica dei soci suonatori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- il libro giornale della contabilità sociale.

ART. 19

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;

- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

ART. 20

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1.o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

ART. 21

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea cui partecipino tre quarti dei soci e sia deciso col parere favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, determinandone poteri e stabilendo la destinazione del patrimonio residuo.

ART. 22

NORMA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di controversie è eletto quale foro competente il Foro di Gorizia.